

39.5C

CALDEROLI

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti: «1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio Universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo. 2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1: a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale; b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni: 1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio; 2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione; 5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione; 6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo: 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come, da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; 10) il seggio che rimanga

vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; 11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. 3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale». Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7.

39.6C

CALDEROLI

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti: «1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo. 2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1: a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale; b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni: 1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio; 2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cpm da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con, diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione; 5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione; 6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato

capolista nella circoscrizione sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito, sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo, 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; 10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; 11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. 3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali».

39.7C

CALDEROLI

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti: 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione

della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo. 2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1: a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale; b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni: 1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio; 2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo, 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione; 5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione; 6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; 9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede ai riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; 10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; 11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonome di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. 3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del

presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali».

39.8C

CALDEROLI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: «1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della medesima legge; sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica sino al rinnovo dei Consigli regionali di appartenenza e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome. Qualora, alla data di indizione delle elezioni del Senato della Repubblica, previste ai sensi del presente comma, la scadenza del mandato dei Consigli di cui al periodo precedente sia fissata a meno di un anno dalle elezioni di cui al presente comma, i rispettivi Consigli regionali e delle Province autonome sono prorogati di diritto a un anno dalla data delle elezioni del Senato della Repubblica».

39.9C

CALDEROLI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica per cinque anni. 2. A partire dalle elezioni per il Senato della Repubblica successive a quelle di cui al comma precedente, è assicurata la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.10C

CALDEROLI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica per cinque anni. 2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale o dei consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.19C

CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

39.21C

CALDEROLI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.24C

CALDEROLI

Sopprimere il comma 3.

39.25C

CALDEROLI

Sopprimere il comma 4.

39.26C

CALDEROLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le successive elezioni del Senato della Repubblica, in caso di scioglimento del Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, come modificato dalla presente legge costituzionale».

39.35C

CALDEROLI

Sopprimere i commi 9 e 10.

39.36C

CALDEROLI

Sopprimere il comma 9.

39.42C

CALDEROLI

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

39.41C

CALDEROLI

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

39.37C

CALDEROLI

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

39.44C

CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

39.45C

CALDEROLI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione della carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

39.48C

CALDEROLI

Sopprimere il comma 10.

39.50C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «sei mesi».

39.51C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

39.52C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

39.54C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

39.55C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

39.58C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «due terzi».

39.59C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «tre quinti».

39.60C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un quinto».

39.62C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «due terzi».

39.63C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «tre quinti».

39.64C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto».

39.65C

CALDEROLI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quarto».

39.70C

CALDEROLI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

39.71C

CALDEROLI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

39.79C

CALDEROLI

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, sostituire le parole: «non si applicano», con le seguenti: «si applicano anche»; 2) al primo periodo, sopprimere le parole: «fino all'adeguamento dei rispettivi statuti»; 3) sopprimere il secondo periodo.

39.78C

CALDEROLI

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «non si applicano», con le seguenti: «si applicano anche».

39.83C

CALDEROLI

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

39.97C

CALDEROLI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino all'adeguamento degli Statuti resta in vigore il testo attualmente vigente del Titolo I, sezione II della seconda parte della Costituzione».